

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2830

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRUNALE, CAMPATELLI, RASTRELLI, SOLAROLI,
VANNONI, PINZA**

Norme per la perequazione dei trattamenti pensionistici
in atto dei dipendenti ospedalieri

Presentata il 5 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il recente dibattito inerente il riordino del sistema previdenziale pubblico ha evidenziato l'importanza che può assumere per tutti i cittadini una riforma di struttura che, tra l'altro, si ispiri per i futuri trattamenti a principi di equità.

Ciò non toglie, tuttavia, che certe manifeste sperequazioni che nel tempo si sono prodotte a danno di alcune categorie di lavoratori non debbano essere meritevoli di attenzione e, conseguentemente, dell'azione riparatrice del legislatore.

È il caso dei lavoratori dipendenti del comparto della sanità collocati in pensione in due distinti periodi di tempo che hanno fruito di un diverso e penalizzante trattamento.

Del primo gruppo fanno parte i dipendenti ospedalieri cessati dal servizio dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1976, che non

hanno ricevuto nessuna perequazione per dinamica salariale per la propria pensione fino al 1° gennaio 1977 (i cessati dal servizio dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1975) e fino al 1° gennaio 1978 (i cessati dal servizio dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1976).

Insignificante a questo fine è risultato il tentativo di porre rimedio all'ingiustizia operata con l'articolo 4, comma 3, della legge n. 59 del 1991 che ha disposto aumenti del 4 per cento e del 6 per cento sulle pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1976, liquidate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Questi pensionati oltre a subire il cosiddetto « anno di carenza » non hanno nemmeno ricevuto l'aumento del 15 per cento della pensione previsto dall'articolo 25 della legge 29 aprile 1976, n. 177, per i

cessati dal 1° luglio 1973 al 31 dicembre 1974.

Si è così verificato che a parità di anzianità contributiva e di qualifica le pensioni aventi decorrenza prima e dopo il biennio 1975-1976 ricevono circa 250 mila lire in più al mese.

I pensionati interessati sono stimati in circa 20 mila ed il costo da sostenere in circa 55 miliardi per ogni anno.

Del secondo gruppo fanno parte invece i dipendenti delle unità sanitarie locali cessati dal servizio dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1987 nei confronti dei quali non sono stati riconosciuti quali emolumenti pensionabili gli aumenti salariali maturati durante la vigenza contrattuale.

Appare doveroso precisare che tali benefici sono stati già riconosciuti, come

facenti parte della base di calcolo per la pensione, ai dipendenti del Ministero della pubblica istruzione collocati a riposo durante la vigenza del contratto di lavoro 1° gennaio 1982-31 dicembre 1984, da una sentenza della Corte dei conti a sezioni riunite recante i nn. 9-10-11/QMRF/3 del 2 dicembre 1994.

Il costo previsto per questo secondo gruppo di lavoratori dovrebbe essere circoscritto in circa lire 26 miliardi annui.

La nuova regolamentazione che proponiamo oltre a dare legittimazione ad un diritto previsto, tra l'altro, dall'articolo 13 della legge n. 93 del 1983, eviterebbe il prodursi di un contenzioso e risponderebbe positivamente al disagio creatosi nella categoria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Adeguamento pensionistico).

1. Ai dipendenti degli enti ospedalieri, iscritti ai fini pensionistici alle Casse degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, alla Cassa pensioni dei dipendenti degli enti locali, alla Cassa pensioni sanitari, cessati dal servizio dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1976 con diritto di quiescenza, che non hanno avuto nell'anno di decorrenza della pensione e nell'anno successivo nessun incremento perequativo sulla pensione, è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 1995, senza diritto ad arretrati, un aumento percentuale del trattamento pensionistico in essere al 31 dicembre 1994 in misura pari agli incrementi perequativi del trattamento pensionistico corrisposti nel periodo 1975-1976 ai dipendenti cessati dal servizio fino al 31 dicembre 1974.

ART. 2.

(Riliquidazione della pensione).

1. Ai dipendenti ospedalieri iscritti ai fini pensionistici alle casse e gestioni di cui all'articolo 1 della presente legge, cessati dal servizio nel periodo di vigenza dei contratti 1° gennaio 1983-31 dicembre 1984 e 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987 senza avere ricevuto sulla pensione tutti gli aumenti contrattuali attribuiti al personale in servizio, compete il ricalcolo e la riliquidazione della pensione considerando utili ai soli fini pensionistici gli aumenti previsti dal contratto di lavoro e recepiti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.

ART. 3.

1. Agli oneri di cui alla presente legge, valutati, quanto all'articolo 1, in lire 55 miliardi per ognuno degli anni 1995, 1996 e 1997, e quanto all'articolo 2, in lire 26 miliardi per ognuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa recate dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, all'uopo riducendo, per l'anno 1995, di lire 81 miliardi il capitolo 1025 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo anno e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.